



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1922/2012

Novara, li 21/06/2012

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/63

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA MANZO DANIELE - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALINO, VIA COMELLI N. 5.

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA MANZO DANIELE - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CASALINO, VIA COMELLI N. 5.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 378/03;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ha individuato le aree ed i siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

considerato che in data 18 aprile 2012, prot. prov. n. 66054 del 23/04/12, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla Azienda Agricola Manzo Daniele con sede legale in Casalino, via Comelli n. 5, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Casalino, via Comelli, Foglio catasto 57, Mappali 10, 78, 79;

visti:

- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 18 maggio 2012 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 17 maggio 2012, prot. prov. n. 82100 del 24/05/12, in data 18 maggio 2012, prot. prov. 81527 del 23/05/12, in data 28



maggio 2012, prot. prov. n. 88721 del 4 giugno 2012, in data 4 giugno 2012, prot. prov. n. 92696 dell'11/06/12;

visti inoltre:

- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 21 maggio 2012, prot. VVFF 4707, prot. prov. n. 82890 del 24/05/12;
- ◆ il preventivo di connessione emesso in data 02/01/2012 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0338494) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ◆ il Permesso di Costruire n. 37-12 del 06/06/12 rilasciato dal Comune di Casalino;
- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA pervenuta in data 21/06/2012, prot. n. 62594 del 20/06/2012;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. prov. n. 76488 del 15/05/2012, con la quale viene comunicato che non risultano provvedimenti in itinere di competenza su beni siti nell'area individuata;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. n. 6318 del 14/06/12, con la quale viene comunicato che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;
- ◆ il parere rilasciato dal Settore Urbanistica e Trasporti, prot. prov. n. 78395 del 18/05/12;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato con nota n. 8153 del 17/05/12, prot. prov. n. 81533 del 24/05/12;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

tenuto altresì conto delle indicazioni regionali per i comuni ricadenti in Zona di Mantenimento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'Azienda Agricola Manzo Daniele ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della



potenza elettrica di 999 kWe in comune di Casalino, via Comelli, Foglio catasto 57, Mappali 10, 78, 79;

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nella seduta del 18 maggio 2012, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di rilasciare all'Azienda Agricola Manzo Daniele con sede legale in Casalino, via Comelli n. 5, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Casalino, via Comelli, Foglio catasto 57, Mappali 10, 78, 79;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Casalino;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
 - parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
 - Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;



- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL come riportate nella Specifica tecnica di ENEL sottoscritta dal Proponente in data 20/02/2012 (codice di rintracciabilità della richiesta T0338495);
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Casalino, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 501.302,00 (cinquecentounmilatrecentidue Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Casalino per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Casalino ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni, di quanto indicato nel Permesso di Costruire (Allegato 1), rilasciato dal Comune di Casalino, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nei pareri/nulla osta riportati in premessa.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;



3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Casalino, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. insilati di mais e di triticale) ed effluenti zootecnici. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA;
5. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico. Qualora tale percentuale non dovesse essere rispettata, almeno sei mesi prima di procedere allo spandimento del digestato, la Ditta dovrà presentare domanda per attività di recupero rifiuti R10, oppure, previa idonee analisi chimiche, dovrà dimostrare l'assimilabilità del materiale ad un fertilizzante, salvo eventuali modifiche delle normative regionali e/o statali in materia;
6. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
7. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
8. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Casalino e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
9. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
 - non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;



- nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto dovranno essere osservate tutte le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno;
 - affinché il Ministero dello Sviluppo Economico possa svolgere i controlli di competenza, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nel Nulla Osta rilasciato dallo stesso;
10. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti. Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;
 11. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'impianto, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto, con l'utilizzo di essenze arboree ed arbustive autoctone. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale. La mitigazione, lungo i lati sud ed est della proprietà, dovrà essere di consistenza tale (anche in altezza) da mimetizzare i digestori, al fine di non compromettere gli aspetti di percezione del paesaggio lungo la Strada Provinciale n. 10;
 12. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
 13. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
 14. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà procedere sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
 15. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
 16. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;



17. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
18. la realizzazione della rete di teleriscaldamento, per la quale sono stati allegati alla domanda di autorizzazione i contratti di fornitura già sottoscritti, risulta vincolante ai fini della realizzazione dell'impianto;
19. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Si richiama in particolare quanto indicato e prescritto nel parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 21 maggio 2012, prot. VVFF 4707;
20. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
21. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
22. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
23. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
24. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
25. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

PRESCRIZIONI GESTIONALI

1. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
2. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
3. dovrà essere garantita per tutta la vita dell'impianto, anche mediante periodiche ispezioni, la tenuta delle vasche parzialmente interrate;



4. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
5. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse, distinte per tipologia, e la data di invio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE

1. Durante la fase di cantiere, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
2. completato l'insediamento dell'impianto, dovranno essere effettuati, sia presso i recettori sia a confine di proprietà, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Se dai rilievi si riscontrasse un superamento di tali limiti, dovranno essere realizzate opportune opere di bonifica acustica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE

1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire secondo quanto indicato nella documentazione progettuale agli atti;
2. prima dello scarico delle acque di prima pioggia nel cavo recettore, dovrà essere inserito un trattamento di dissabbiatura-disoleatura;
3. le aree destinate all'impianto non dovranno essere interessate in alcun modo da fenomeni di ristagno di acqua superficiale in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo. In fase di costruzione dovranno, pertanto, essere assunte le prescrizioni contenute nella documentazione geologica;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti al camino del motore, riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% negli effluenti gassosi anidri:
 - ◆ Ossidi di azoto (come NO₂) 500 mg/Nmc;
 - ◆ Monossido di carbonio (come CO) 800 mg/Nmc;
 - ◆ Composti organici volatili (come COV) 150 mg/Nmc
 - ◆ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 10 mg/Nmc

Si precisa che con l'abbreviazione COV (come C) si intende "la determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma ovvero con la metodologia UNI EN 12619:2002 o UNI EN 13525:2002". E' fatto obbligo di installare un sistema di post combustione per il rispetto del limite sopra riportato, così come proposto dal Gestore;



2. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Casalino entro 60 giorni dalla data di effettuazione;
3. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
4. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
5. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione della concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
6. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;
7. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
8. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H₂S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
9. al fine della limitazione delle emissioni diffuse in atmosfera, dovrà essere recuperato il gas di post metanazione da tutte le vasche a servizio dell'impianto.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO



Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, la percentuale di effluenti zootecnici in essi contenuta (come da registro delle sostanze avviate alla fase di digestione) nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
 2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
 3. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri ed umidità;
 4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con ameno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
 5. report annuale del parametro concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
 6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;
 7. monitoraggio annuale dei parametri IRE ed LT, definiti dalla Deliberazione dell'AEEG n. 42/02 e del parametro PES come definito nell'Allegato III al D.Lgs. n. 20/2007;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
 - che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
 - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Casalino ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;
 - di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.


Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 21/06/2012





Comune di CASALINO
PROVINCIA DI NOVARA

Sportello Unico Edilizia e Urbanistica – Sportello Unico Attività Produttive
28063 Casalino – Via San Pietro n. 3 - Tel. 0321 870112 – Fax n. 0321 870247 -
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00467290037

PERMESSO DI COSTRUIRE N.	37 - 12	del	06/06/12
-------------------------------------	----------------	------------	-----------------

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA

Vista la richiesta pervenuta in data 24.04.2012 - Prot. n.1936, presentata da:

AZIENDA AGRICOLA MANZO DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE DI MANZO DANIELE (c.f. MNZDNL74R15F952L, con sede in Casalino, via Comelli n.5, per ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE per l'esecuzione di lavori di NUOVO IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA, in questo Comune, via Comelli, 5 in area identificata in N.C.T. Fg. 57, mappali 10-78-79 come da progetto presentato da STA ENGINEERING S.R.L., con sede in Pinerolo (TO), via dei Gibuti,1 a firma di Ing. Marco Marchisone iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1586, Dott. Agr. Andrea Chiabrando iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 489,

Accertato che i richiedenti hanno titolo per richiedere il suddetto permesso di costruire;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n.1150; 6 agosto 1967, n.765; 28 gennaio 1977, n.10 e 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Norme di Attuazione del P.R.G.C., di Igiene e Polizia locale;

Visto il parere **favorevole** espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta dell'30.05.2012;

Viste le integrazioni prodotte in data 06/06/2012;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dalla legge 27 febbraio 1989, n.62 e il D.M. 14 giugno 1989, n.236; la legge 30 marzo 1971, n.118; il D.P.R. 27 luglio 1996, n.503 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n.122 in materia di parcheggi;

Visto il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 - ex legge 5 marzo 1990, n.46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447 - sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n.10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici e la L.R. 13/2007;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147 e con D.P.R. 16 settembre 1996, n.610;

Visto l'art.4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n.493, così come sostituito dall'art.2 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n.662;


Visto il D.P.R. 06.06.2001, n.380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista D.C.G. n. 84 del 28/05/2012 "Disposizioni per la realizzazione del teleriscaldamento in Casalino capoluogo"

Visto che la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è : AGRICOLA

Visto che detto intervento edilizio: **non è soggetto a contributo di costruzione ex art.16 del DPR 380/2001**



Il sottoscritto MANZO DANIELE
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dichiara di avere ritirato oggi 07/06/2012 l'originale del presente permesso di costruire e di obbligarsi
all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE



COMUNE DI CASALINO

Il presente permesso di costruire è stato affisso all'Albo Pretorio in data 07/06/2012 al n. 358

Casalino, li 07/06/2012

MESSO COMUNALE

IL

